geopunto

BIMESTRALE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI ROMA

Editore
Collegio Provinciale
dei Geometri di Roma
Presidente
Giuseppe Baudille
Vice Presidente
Bernardino Romiti
Segretario
Carlo Belleudi
Tesoriere
Angelo Benedetti
Consiglieri
Antonella Antimi, Marco D'Alesio,
Giorgio Maria de Grisogono,
Luciano Felici, Gabriele Gabriel,
Marco Nardini, Maurizio Pellini,
Silvano Silvestri, Natale Venuto,
Fausto Volponi, Vincenzo Zaccaria
Redazione
P.le Val Fiorita, 4/F
00144 Roma
Tel. 06 59.26.829
Fax 06 59.14.992
Direttore responsabile
Giorgio Maria de Grisogono
Comitato di Redazione
Carlo Belleudi, Angelo Benedetti,
Marco D'Alesio, Gabriele Gabriel,
Maurizio Pellini
Consulenza Editoriale
Franca Aprosio
Progetto grafico e impaginazione
ARTEFATTO/
Manuela Sodani, Mauro Fanti
Stampa
Tipografia OGRARO
Vicolo dei Tabacchi 1- Roma
Tel 06 5818605
Pubblicità
AGICOM srl
00060 Castelnuovo di Porto (Rm)
Via Flaminia, 20
Tel. 06 9078285
Fax 06 9079256

Autorizzazione del Tribunale
Civile di Roma n. 131
dell'8 aprile 2004.
Poste Italiane SpA.
Spedizione in abbonamento
postale 70% DCB Roma
ANNO I - Periodico bimestrale
N. 3 settembre-ottobre 2004
Chiuso in tipografia il
19 ottobre 2004.

Pubblicazione inviata agli iscritti
al Collegio Provinciale dei
Geometri di Roma, agli Enti
ed Amministrazioni interessati.
Gli articoli e le note firmate
esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano
il Collegio dei Geometri né la
Redazione del periodico.

SOMMARIO 3/04

EDITORIALE

Da Zara a Riccione, viaggi sull'Adriatico **4**
Giorgio Maria de Grisogono

ATTUALITÀ

Catasto ai Comuni:
una storia senza fine **6**
Angelo Benedetti

RICORDO

Addio, gigante buono.
Ricordo di Gianfranco Rossi **11**
Giuseppe Baudille

INSERTO **13**

CODICE PRIVACY E PROFESSIONISTI
a cura di Maurizio Pellini

Testo unico sulla privacy:
obblighi per gli studi professionali **14**
Giuseppe Mommo

ARGOMENTI

Radon, un nemico invisibile **21**
Marco Nardini

GIURISPRUDENZA

Il giudice tributario boccia
l'Ufficio del Territorio **24**

VITA DI COLLEGIO - ALBO **28**
LIBRI **29**
NOTIZIE **31**

editoriale

DA ZARA A RICCIONE, VIAGGI SULL'ADRIATICO

di **Giorgio Maria de Grisogono**

Da tempo ormai, ogni anno più impellente, cresceva in me il desiderio di un viaggio a Zara.
"Zara la bella", la città dei miei genitori e dei loro avi; la città che, complice del mio concepimento, non mi ha potuto veder nascere, perché mamma volle rifugiarsi altrove, dove le bombe avevano cessato di cadere, mentre la sua, anzi la nostra città, subiva ancora, con la vile distruzione delle calli e delle rive, il vano tentativo di cancellare, con le genti, la sua antichissima storia.
Un viaggio della memoria, una nostalgica ricerca delle mie radici. Un viaggio breve, anzi brevissimo, quanto più era tollerabile da chi, paziente, mi accompagnava pur senza altri desideri oltre quello di compiacermi. Ma Zara è piccola, anzi piccola è quella parte antica della città che, protesa verso l'Adriatico e delimitata da quel che rimane degli alti bastioni, ostenta ancora al mondo la sua pervicace, incrollabile, superba venezianità.
Un fiore sulla tomba di famiglia, un accesso al *palača općinski* (palazzo comunale) per i difficili adempimenti burocratici connessi a quell'unica funerea proprietà rimasta, una visita al lontano parente mai partito e poi, via a camminare di giorno e di notte, per strade, calli e bastioni, a respirare gli aspri odori del porto, a memorizzare ed immortalare pietre e campanili, e torri, e targhe, e stemmi.
In ogni luogo ho ficcato naso ed occhi curiosi, dentro chiese, conventi, case e cortili, solo per esaurire la mia febbrile ansia di vedere e sentire quello che credevo di conoscere attraverso i nostalgici ricordi dei miei genitori. Ovunque, aria di casa.
Poi, proprio alla fine del mio peregrinare, in un campiello, la sorpresa: un ufficio indicato da una targa fitta di incomprensibili dure parole, ma dove, eloquente, capeggiava la scritta GEOMETAR; a pochi passi, sulla porta e sulle insegne, ho trovato subito la scontata certezza di essere di fronte allo studio di un collega.
Tutti sanno certamente che nella Croazia, repubblica appartenente alla ex Jugoslavia fino al 1995, il regime non consentiva lo svolgimento di libere iniziative ed attività e quindi con piacere ho constatato che, pur se dopo pochi anni dall'avvento di una democrazia dichiaratasi liberale, i geometri croati hanno trovato gli spazi per affermare il loro nome così simile al nostro.
Ora, dopo il rientro e la ripresa delle usuali attività, un altro viaggio aspetta di essere compiuto e nuovamente per me, in una città affacciata sullo stesso mare Adriatico.
Riccione aspetta i geometri che per tre giorni esamineranno una nuova proposta che possa salvare la loro esistenza e la loro professionalità dopo le riforme dei cicli scolastici e delle modalità di accesso alle professioni.
Quello che fu il mio primo gri-

do di allarme lanciato dalle pagine del periodico GEOLAZIO ad agosto del 2001, si sta infatti puntualmente avverando: le iscrizioni agli istituti per geometri sono precipitate a livelli infimi, le università hanno attivato con fatica e grande confusione corsi per le lauree triennali che aprono sbocchi di accesso a troppi albi professionali, negli ordini già si discute di nuovi livelli di competenze professionali e di ingessate specializzazioni per i laureati *"iunior"*, il governo annuncia essere ormai imminente la riforma delle professioni e degli ordini e collegi professionali, litigando però su tempi e competenze tra uffici e ministeri.
Allora, sia pur tardivamente, si abbozza una nuova proposta che, stravolgendo gli inascoltati documenti congressuali di Napoli e Venezia, sterza decisamente verso l'unificazione dei collegi professionali dei periti industriali ed agrari e di noi geometri.
L'unione fa la forza è lo slogan ed in effetti il destino di queste tre categorie è molto simile e conduce ineluttabilmente al prossimo esaurimento delle figure professionali, con risvolti già preoccupanti anche sul fronte previdenziale.
La proposta è sostenuta da un progetto che appare, sia pure dolorosamente, convincente e sul quale si aspetta il contributo di tutti gli organismi di base anche per porre le condizioni che mantengano gli spazi operativi delle professioni tecniche e che – a mio avviso – sono l'abolizione delle sezioni "B" degli ordini professionali con obbligo per i laureati triennali di iscrizione a questo nuovo super-collegio, l'approvazione del disegno di legge sulle competenze dei geometri e periti, che attende ancora di essere tirato fuori dal cassetto dove è stato infilato e, per finire, una riforma coerente delle professioni e dei nostri ordinamenti.
Certo, oltre a quello che si è perduto in termini numerici in questi pochi anni, un altro pesante prezzo dovrà essere pagato con l'addio al nome di geometra o di perito e con la ricerca di un nuovo nome che possa, con la stessa incisività, individuare i nuovi professionisti.
La parte più grande di questo prezzo la pagheremo noi e non solo perché siamo più numerosi, ma perché, già adesso, nel parlare comune della gente, il perito – per scaramanzia o per altro – viene normalmente chiamato con il nostro nome.
Un fatto deve consolare: potranno chiamarci come vorranno o come saremo noi in grado di volere o di accettare, ma dalla gente comune, da quella società che ci vede protagonisti attivi, quella che si fida di noi e che non si fa incantare da sigle o denominazioni, noi saremo sempre chiamati col nostro antico nome di geometra.
Se non sarà così, resta a chi scrive un'ultima possibilità che comporta un difficile, necessario e totale cambio di rotta: tornare definitivamente alla sua Zara, continuando a fare il suo mestiere con la semplice inversione delle ultime due lettere della qualifica scritta, trent'anni addietro, sulla sua targa.

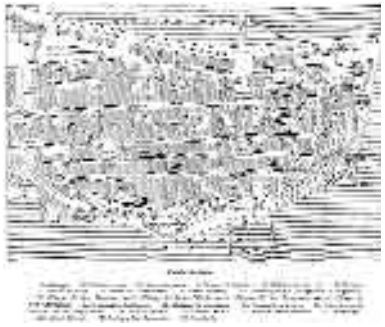

CATASTO AI COMUNI: UNA STORIA SENZA FINE

Angelo Benedetti

Ancora una proroga di due anni per il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni. Determinante la pressione esercitata dalle associazioni che rappresentano gli interessi dei proprietari immobiliari: Confedilizia e Confagricoltura.

È stato rinviato al 26 febbraio 2006 il decentramento del Catasto ai Comuni, una proroga determinata anche dall'opposizione di Confedilizia e Confagricoltura preoccupate che il nuovo corso avrebbe introdotto un *"aumento indiscriminato sia dell'Ici che dell'Irpef"* sugli immobili.
Da uno studio Anci-Cresme veniva quantificato in 365 milioni di euro l'incremento potenziale annuo di gettito derivante da una gestione del Catasto da parte dei Comuni; importo questo relativo al solo recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e ciò grazie all'integrazione fra le informazioni comunali e quelle catastali oltre che al riclassamento delle categorie A5 abolite per legge. Nessun inasprimento fiscale ma soltanto una necessaria operazione di equità contributiva per la salute dei bilanci locali.
Pare utile ripercorrere brevemente il percorso originario del decentramento catastale che comprende due elementi cardine: da una parte, la revisione del meccanismo di misurazione dell'imponibile immobiliare, dall'altra il trasferimento delle funzioni ai Comuni.

È stato rinviato al 26 febbraio 2006 il decentramento del Catasto ai Comuni, una proroga determinata anche dall'opposizione di Confedilizia e Confagricoltura.

Il legislatore ha preso atto che il sistema catasto non era adeguato alle modificazioni intervenute nei tessuti e costituiva una fonte di sperequazione del prelievo fiscale.

Il nuovo modello necessita di una ampia sperimentazione sul campo con il pieno impegno dei Comuni quali futuri gestori del nuovo sistema estimale.

Revisione degli estimi

Dopo circa sessant'anni dall'impianto dell'attuale Catasto e con l'aggravio della fiscalità sugli immobili dei primi anni Novanta, il legislatore (art. 3, revisione degli estimi L. 662/1997) prendeva atto che il sistema catasto non era adeguato alle modificazioni intervenute nei tessuti e costituiva una fonte di sperequazione del prelievo fiscale.

Nella prima fase della revisione (Dpr 138/1998) i Comuni erano chiamati alla suddivisione del loro territorio in microzone omogenee: nell'assolvere all'adempimento di legge si dotarono altresì di strumenti di conoscenza del proprio territorio sotto il profilo economico-immobiliare che rendeva trasparente il disallineamento tra la reale ricchezza immobiliare ed il relativo prelievo fiscale operato su base catastale, come pure le asimmetrie e carenze informative che affliggevano l'archivio immobiliare per eccellenza: il Catasto.

La riforma si è arenata sulle difficoltà tecnico-metodologiche ed operative di un processo di trasformazione ampio e complesso. Il nuovo modello necessita, per una sua più puntuale definizione, di una ampia sperimentazione sul campo che deve vedere i Comuni impegnati sia quali coautori della sperimentazione, apportandovi il loro patrimonio informativo e di conoscenza del territorio, sia come osservatori dei risultati e della metodologia per una valutazione del processo complessivo e del suo risultato finale, quali futuri gestori del nuovo sistema estimale e delle sue dirette ripercussioni sulla base imponibile.

Decentramento delle funzioni

Parallelamente alla normativa di riforma del Catasto (D.Lgs.112 del 1998) in attuazione delle previsioni della c.d. legge Bassanini, con gli artt. 65, 66 e 67 veniva disciplinata la ripartizione di funzioni, in materia catastale, tra Stato e Comuni.

Sulla base della normativa, all'amministrazione statale competono le funzioni di indirizzo e coordinamento ed alcune funzioni amministrative sostanziali quali la tenuta dei registri immobiliari, l'esecuzione delle formalità di trascrizione e annotazione delle visure ipotecarie, mentre alle amministrazioni comunali vengono attribuite le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli atti catastali.

Il quadro normativo in materia di decentramento si completa con il D.P.C.M. 19 dicembre 2000 *"Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia di Catasto"* e con il D.P.C.M. 21 marzo 2001 *"Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni in materia di Catasto"*.

Tutto ciò avviene in misura parallela con il rinnovamento della Carta Costituzionale dove, al Titolo Quinto, oltre alla *"pariteticità"* fra Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato (art. 114), si argomenta di *"autonomia finanziaria"* degli Enti Locali (art. 119) e come, pertanto, l'autonomia finanziaria possa essere esercitata solo con adeguate risorse e come gran par-

Le incongruenze della valorizzazione catastale degli immobili finiscono per essere un limite insormontabile all'autonomia politica delle amministrazioni comunali.

te di queste derivino dal prelievo fiscale.
Le incongruenze della valorizzazione catastale degli immobili, rispetto alle risultanze di fatto del mercato, finiscono per essere un limite insormontabile all'autonomia politica delle amministrazioni comunali.

Convergenza dei processi di riforma

Una problematica che insorge nell'analisi dei modelli e nelle condizione di realizzazione è la circostanza che i medesimi soggetti (Agenzia del Territorio e Comuni) si trovano ad interagire sul medesimo tema (Catasto) rispetto a due distinti processi che hanno caratteristiche di forte specificità ed autonomia e nel contempo hanno importanti fasi logiche ed operative di intersezione. Il decentramento delle funzioni catastali appare ed è, pur nella sua estrema complessità e valenza, un processo di carattere *"ordinario"* che prefigura una progressiva assunzione di attività e responsabilità da parte dei Comuni in materia di catasto; ciò avverrà presumibilmente con tempistiche e modalità diverse nelle singole realtà locali e prefigura, proprio in virtù dei principi di autonomia gestionale dell'ente locale, assetti organizzativi e livelli di integrazione diversi ed autonomamente determinabili da ciascun Comune in relazione al proprio stato organizzativo e di risorse.
La revisione degli estimi, di contro, è una operazione *"straordinaria"*, la profonda trasformazione di un sistema che avverte la necessità, ormai improrogabile, di cambiare, ma che, per l'assoluta dimensione del fenomeno, deve trovare un sostenibile equilibrio tra innovazione – miglioramento e risorse (tecniche, informative, umane, economiche).
Del resto, appare scarsamente sostenibile che le strutture tecnico-amministrative comunali di nuova istituzione, deputate alla gestione delle attività catastali possano, senza adeguato e determinante supporto, affrontare il complesso e massimo processo di revisione ed attribuzione del valore a decine di milioni di immobili.
Non bisogna dimenticare, per questo e per altri temi che coinvolgono il rapporto Comuni ed Agenzia del Territorio, che

Il decentramento delle funzioni catastali prefigura una progressiva assunzione di responsabilità da parte dei Comuni.

La Legge ha fissato il principio dell'adeguatezza organizzativa della amministrazione ricevente a garantire l'esercizio delle funzioni.

In caso di dichiarazioni non veritiere l'asseverante risponde sotto il profilo penale e disciplinare.

la Legge n. 59 del 1997 (art. 4, c. 3) nel determinare i principi fondamentali per il trasferimento ai Comuni delle funzioni catastali, assieme ad efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato ed Enti locali, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità dei Comuni, ha fissato il principio dell'adeguatezza ovvero dell'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire l'esercizio delle funzioni.

L'*asseverazione* del tecnico

Con il termine *"asseverazione"* si definisce l'effetto procedurale di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione (geometra, ingegnere, architetto, etc.), che consente a chi deve compiere determinate *opere edilizie*, nel rispetto delle prescrizioni legislative, di dare inizio ai lavori mediante semplice denuncia di inizio attività. Essa si inserisce in quel particolare procedimento che viene definito con l'acronimo DIA.

Il tecnico asseverante, che non necessariamente deve essere quello che ha redatto il progetto e che, per tal modo, surroga la pubblica amministrazione, ultimati i lavori, è tenuto ad emettere il c.d. *certificato di collaudo* attestante la corrispondenza dell'opera al progetto. Egli assume così la qualità di *persona esercente un servizio di pubblica necessità* a norma degli artt. 359 e 481 del codice penale.

In caso di dichiarazioni non veritiere l'asseverante risponde sotto il profilo penale e disciplinare, con l'obbligo per l'ente pubblico di segnalare al Collegio o all'Ordine di appartenenza le false attestazioni dell'iscritto.

All'uopo, non pare sprecato ricordare che il codice penale elabora una netta distinzione fra il *pubblico ufficiale* (art. 357), che esercita una funzione pubblica; la *persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 358), che esercita un servizio pubblico e la *persona esercente un servizio di pubblica necessità* (art. 359) che, obbligatoriamente iscritto ad un albo professionale, esercita un'opera di cui il pubblico è obbligato a valersi (è il caso del professionista).

Il tecnico asseverante surroga la pubblica amministrazione, ed assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Persona esercente un servizio di pubblica necessità

La definizione di persona esercente un servizio di pubblica necessità (di cui all'art. 359) è quella che codicisticamente crea meno problemi, rispetto alla definizione delle altre due figure lasciando perciò meno margine al dubbio. Brevemente occorre rammentare:

a) che vi sono casi in cui anche taluni professionisti privati possono essere *pubblici ufficiali* (vedi l'avvocato quando autentica la firma di un cliente, il medico quando è ufficiale sanitario; il geometra in qualità di C.T.U.; il teste davanti al giudice; il notaio quando redige un atto avente efficacia probatoria, etc.).

La falsità ideologica in certificati è reato commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

b) che vi è *l'obbligo di avvalersi* dell'opera di uno di tali soggetti ogni qualvolta la legge impone l'assistenza di un professionista nel compimento di un atto (es. l'asseverazione di una DIA che altrimenti sarebbe nulla).
c) che per distinguere il servizio di pubblica necessità dal pubblico servizio, occorre ricordare che il *pubblico servizio* presuppone una concessione amministrativa ad esercitare una determinata attività disciplinare da norme di diritto pubblico, mentre *il servizio di pubblica necessità* è dichiarato tale mediante un atto della pubblica amministrazione.

La falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
La falsità ideologica in certificati, a norma dell'art. 481 c.p., è reato commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Commette infatti tale delitto chiunque, nell'esercizio di una professione, o altro servizio di pubblica necessità *attesta falsamente*, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

La pena edittale è della reclusione fino ad un anno (con la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli artt. 53 e seguenti della legge 689/1981) o con la multa da 51 euro a 516 euro. Pene che vengono applicate congiuntamente se il fatto fosse commesso *a scopo di lucro*.
Il reato si consuma al momento in cui si è firmato il certificato non veritiero, non occorrendo il rilascio né l'uso del medesimo.
È ipotizzabile il *concorso di colpa* di cui all'art. 485 (falsità in scrittura privata), quando emerga chiaramente un fine di procurare a sé o ad altri *un vantaggio*, con conseguente aggravamento della pena.
Il soggetto attivo del reato, ancorché la norma dica *"chiunque"*, può essere solo e soltanto chi esercita legittimamente una professione o un altro servizio di pubblica necessità, quindi un soggetto ad ogni effetto privato, mentre i certificati asseverati sono del tutto *scritture private* e non atti pubblici. Il reato si prescrive in cinque anni.
La proroga biennale del passaggio ai Comuni è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004.

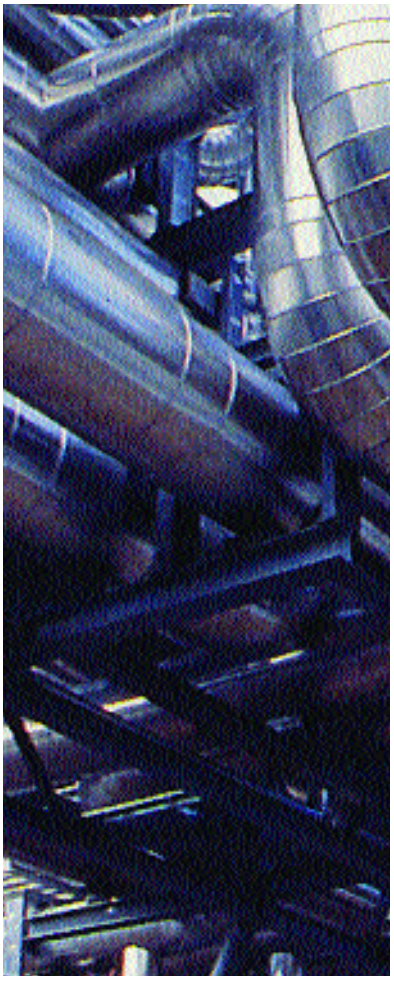

ADDIO, GIGANTE BUONO

Con queste parole qualche giorno fa abbiamo salutato il collega Gianfranco Rossi che, dopo pochi giorni dal manifestarsi di un male, tanto repentino quanto spietato, è deceduto.

Non serve sicuramente ricordare che l'amico Gianfranco è stato per quasi trent'anni, fino allo scorso mandato, consigliere del nostro Collegio e con questo incarico si era fatto apprezzare come collega da tutta la categoria che a Lui faceva riferimento, avvalendosi della sua specializzazione nel campo della termoidraulica, dell'impiantistica e della prevenzione incendi.

Gianfranco era un geometra veramente fuori dal comune e numerosi sono i colleghi che ricorderanno le sue doti di competenza, calma e pazienza con le quali si adoperava periodicamente ad organizzare corsi di aggiornamento sulle sue materie così specialistiche e molti colleghi devono proprio a queste sue capacità, l'inserimento del proprio nominativo negli elenchi ministeriali degli esperti nel settore.

Pur avendo lasciato, esattamente due anni addietro, il suo posto in Consiglio, Gianfranco collaborava ancora con il Collegio e con il suo Centro Studi e, purtroppo, la sua improvvisa morte lascia momentaneamente incompiuto l'ultimo sforzo organizzativo per un nuovo momento di studio.

Per anni aveva curato i rapporti del Collegio con il Tribunale di Roma facendo parte del Comitato per la tenuta degli elenchi dei consulenti tecnici. A lungo si era fatto anche apprezzare quale membro delle commissioni per gli esami di Stato della nostra professione.

La sua prematura morte priva della sua presenza anche il Comitato dei Delegati della nostra Cassa di Previdenza, consesso nel quale era stato rieletto, qualche anno addietro, tra i rappresentanti dei Collegi laziali.

Fin qui ho commemorato l'apprezzato collega e professionista. Per ricordare l'Amico e la persona alla quale tutti volevamo bene, voglio riportare, dopo queste righe, quanto ha scritto e letto durante le onoranze funebri il direttore di questo nostro periodico che ancora una volta ha manifestato le sue non comuni capacità nel saper mettere a fuoco eventi, sentimenti e stati d'animo e di rappresentarli con una prosa semplice, ma di grande efficacia, anche in queste tristissime circostanze.

Non dimenticheremo mai la grande commozione che ha pervaso tutta la chiesa, ma noi in particolare quando, subito dopo la benedizione della salma, abbiamo ascoltato quel perfetto ritratto verbale del Gianfranco uomo, marito fedele, padre sensibile ed amico genuino, che il nostro *"geopoeta"* ha tratteggiato, evidenziando le sue doti e le sue innocenti debolezze ed inventando a suo favore un mistico colloquio tra i geometri e Dio per una superflua "raccomandazione" di un posto in paradiso.

Giuseppe Baudille

Perdonaci Signore, sappiamo bene che non è consentito ai viventi accompagnare le anime quando vengono al Tuo cospetto;
siamo i colleghi di Gianfranco e lo accompagniamo solo per timore che non ricordi quello che dovrà dirTi: sai bene che mal di testa aveva negli ultimi giorni…
Non entriamo, restiamo qui sull'uscio per ricordarTi quanto fosse mite quest'omone; ed era così grande proprio per contenerla tutta quella bontà che gli avevi donato.
Ti ricordiamo ancora come amava tutto della vita, com'era serio nel lavoro, impegnato e disponibile con i suoi colleghi e dedito alla nostra professione; quant'era orgoglioso della sua famiglia, come amava Rossana, quanto adorava i suoi figli e quanto ha lavorato per dare loro benessere, esempi ed opportunità.
E poi è allegro Signore, e la sua risata, trattenuta all'inizio e poi così sonora, incontenibile e contagiosa, porterà altra gioia in cielo.
…
Peccati? … Nessuno che noi si sappia!
Anzi, no: … forse era un pochino goloso;
…
Più di un pochino, Signore?
…
Certo … si è vero! …Non potevi lasciare un dolcetto o una bustina di zucchero in giro …
Ma cosa vuoi che siano Signore innocenti peccati di gola ora che il mondo è impazzito e gli uomini violano il Tuo cielo per bombardare la terra e mozzano teste e fanno esplodere bambini e poi bestemmiano le loro ragioni nel nome delle fedi religiose.
Solo qualche dolcetto …e poi spesso eravamo noi a tentarlo perché ci divertiva quello sguardo da bimbo, acceso di lampi furtivi e gioiosi.
Ecco … vedi …
sorridi anche Tu Signore, e quindi lo hai già eletto;
portalo con Te allora e fai preparare ali enormi per lui.
Dai Gianfranco, entra.
Stai tranquillo … no … non stiamo piangendo … è … è tutta questa luce abbagliante intorno a te.
Vai e grazie per essere stato nostro collega e generoso amico.
… Addio, gigante buono.

(Giorgio Maria de Grisogono)

CODICE PRIVACY E PROFESSIONISTI

Sulla G.U. n. 174/2003 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Il provvedimento, che ha abrogato la legge n. 675/1996, raccoglie in un testo unico tutte le prescrizioni e gli adempimenti posti a garanzia del legittimo trattamento dei dati personali e prevede la tenuta obbligatoria di un Documento Programmatico sulla Sicurezza, che è il documento fondamentale in materia di privacy, nel quale vanno indicate le misure minime di sicurezza adottate e da adottare a tutela del patrimonio dei dati aziendali. Tale documento deve essere redatto secondo gli articoli 34 e 35 del Codice Privacy e deve contenere l'analisi dei rischi cui sono sottoposte le banche dati informatiche (rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta) e l'individuazione delle misure tecniche idonee a prevenire tali rischi. Tra le misure di sicurezza obbligatorie previste figura anche la redazione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) che avrebbe dovuto essere redatto entro il 30 giugno 2004, ma che è stato prorogato di sei mesi con decreto legge, quindi al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2005 per chi non possiede gli strumenti informatici idonei all'adozione delle misure minime.

Lo studio pubblicato in questo inserto, a cura del dott. Giuseppe Mommo consulente del Centro Studi Geometri, pur senza la pretesa di essere esaustivo risponde perfettamente all'esigenza di focalizzare, ordinare e commentare le più significative previsioni del nuovo codice in fatto di adempimenti sulla privacy, alla luce degli interventi anche interpretativi del Garante.

La scelta degli argomenti trattati risponde principalmente all'esigenza di informare, sotto diversi aspetti, il professionista che deve adeguare lo studio professionale.

La disciplina si presenta complessa e soggetta a continue modifiche, di conseguenza si rinviano i lettori alla consultazione del sito dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it oppure del Collegio www.georoma.it o del Centro Studi www.centrostudigeometri.it per scaricare i testi di legge e la modulistica necessaria e per conoscere le eventuali modifiche e precisazioni dell'ultim'ora.

a cura di Maurizio Pellini

TESTO UNICO SULLA PRIVACY: OBBLIGHI PER GLI SUDI PROFESSIONALI

di Giuseppe Mommo

Premessa

Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il *"codice in materia di protezione dei dati personali"*, di cui al Decreto Legislativo n. 196, che era stato approvato il 30 giugno 2003 e pubblicato nella G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Il suddetto codice, denominato anche "Testo Unico sulla Privacy", assorbe ed integra la precedente normativa dettata dalla legge 675/96 come successivamente modificata da leggi successive ed integrata dal DPR 318/1999.

Le modifiche alla gestione dei dati sono rilevanti e i nuovi obblighi riguardano diversi "titolari" (persone fisiche, persone giuridiche, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) cui competono le decisioni sul trattamento.

Va sottolineato il fatto che in base al nuovo codice, la gestione del trattamento dei dati deve essere improntata al "principio di necessità", sancito all'articolo 3 dove è previsto che *"I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità"*.

Gli adempimenti previsti non sono ovviamente gli stessi per tutti coloro che raccolgono dati, perché si differenziano in relazione alla diversa "tipologia" dei soggetti (obbligati) ma soprattutto perché sulle misure da adottare vanno ad incidere sia la natura dei dati che sono trattati, sia gli strumenti che sono utilizzati per attuare tale trattamento.

A proposito dei soggetti coinvolti o in diverso modo "vincolati", si possono considerare "effettivamente" escluse dal trattamento soltanto le persone fisiche (privati) che utilizzano dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) per soli fini personali senza comunicare o cedere i dati in loro possesso a terzi.

Natura dei dati ed altre definizioni

I dati personali possono essere suddivisi in tre grandi categorie che, in ordine crescente di rischiosità per la privacy, sono costituite dai seguenti raggruppamenti: dati comuni, sensibili e giudiziari.

I dati comuni sono rappresentati da tutte quelle informazioni che permettono di individuare una persona fisica o giuridica (società, ente, associazione ecc.), come ad esempio il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero della partita IVA, il codice fiscale ecc.

I dati sensibili, secondo la definizione che ne da il decreto legislativo 196/2003, sono quei *"dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* (art. 4 lettera d).

I dati giudiziari sono quei *"dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli*

60 e 61 del codice di procedura penale" (art. 4 lettera e).
Altre definizioni, il cui significato è bene ricordare, sono quelle di titolare, responsabile e incaricato.
Per ***titolare*** deve intendersi *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza"* (art. 4 lettera f).
Per ***responsabile*** deve intendersi *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali"* (art. 4 lettera g).
Per ***incaricati***, devono intendersi *"le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile"* (art. 4 lettera h).

Soggetti cui fanno capo specifiche responsabilità
Nell'ambito dell'attività professionale, il libero professionista che esercita la professione individualmente deve essere considerato titolare dei trattamenti effettuati.
Quando invece l'attività professionale venga esercitata tramite un'associazione professionale titolare dei trattamenti dei dati sarà l'entità nel suo complesso.
Si tratta di una espressione abbastanza vaga, ma in questa maniera si è espresso il legislatore.
Infatti, l'articolo 28 del codice prevede che, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è *l'entità nel suo complesso*.
Il titolare può designare, facoltativamente, uno o più responsabili del trattamento.
Ovviamente, scegliendoli tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
In tal caso, il titolare dovrà impartire al responsabile apposite istruzioni in merito al trattamento dei dati personali e vigilare sulla loro osservanza.
Il titolare, anche tramite l'eventuale responsabile, deve provvedere a designare gli incaricati del trattamento dei dati personali, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartendo apposite istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati.
All'interno degli studi professionali potranno essere designati quali incaricati anche collaboratori preposti ad una funzione (segretarie, praticanti ecc.).
I titolari, anche tramite l'emanazione di istruzioni operative, la predisposizione di apposite procedure e l'effettuazione di verifiche periodiche, devono controllare che i responsabili e gli incaricati svolgano le operazioni di trattamento dei dati personali in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto della

IL GARANTE AUTORIZZA I PROFESSIONISTI AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEI PROPRI CLIENTI

Con le autorizzazioni n. 4 e n. 7 del 2004, (pubblicate sulla G.U. n. 190 del 14.08.2004 - Suppl. Ordinario n. 141), il Garante ha autorizzato i tecnici liberi professionisti al trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei propri clienti, esonerando in tal modo i singoli professionisti dall'onere di richiedere l'autorizzazione. Questi provvedimenti non modificano in alcun modo tutti gli altri obblighi dei professionisti (ad esempio: informativa, consenso, ecc.)

www.georoma.it

normativa vigente, provvedendo agli adempimenti dalla stessa imposti e consentendo agli interessati l'esercizio dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Codice.
L'obbligo di vigilanza ricollega al titolare la responsabilità del mancato rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 per assicurare il livello minimo di protezione dei dati personali.

Misure minime di sicurezza e documento programmatico

Per quanto riguarda la natura degli obblighi, il Garante è intervenuto in data 22 marzo per dare risposta ad alcuni quesiti posti da Confindustria ed ha precisato che gli obblighi per garantire la sicurezza sono di due tipi: il primo, che si configura come un dovere, consiste nel controllo e nella custodia dei dati personali soggetti a trattamento; il secondo prevede l'adozione di misure minime di sicurezza per la salvaguardia dei dati.
L'articolo 33 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, definisce le misure minime di sicurezza come quelle misure *"volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali"* ed il successivo articolo 34 introduce, tra le misure minime, l'obbligo della tenuta del documento programmatico della sicurezza (DPS), descritto nel disciplinare tecnico all. B.
Si tratta, è inutile precisarlo, di aspetti molto discussi della nuova disciplina soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei "soggetti passivi" effettivamente obbligati ad assicurare misure minime e quindi a redigere il documento programmatico, nel quale devono essere descritti e analizzati tutti gli interventi e accorgimenti che verranno effettuati in materia di salvaguardia della privacy.
Una prima fase di lavoro prevede l'individuazione dei dati trattati nello svolgimento dell'attività, gli strumenti utilizzati e le aree del trattamento, gli incaricati; una seconda fase riguarda l'esame delle forme di protezione per tali dati da agenti esterni, errori umani, attacchi informatici, negligenze, ecc.
Un problema che molti professionisti si pongono è quello di "sapere con certezza" se l'adozione delle misure minime di sicurezza e quindi la redazione del documento programmatico (sicuramente obbligatoria per dati sensibili o giudiziari) sia "obbligatoria" anche per tutti coloro che trattano esclusivamente dati personali comuni.
L'obbligo di tenuta del Documento programmatico è previsto dall'art. 34 del decreto legislativo mentre il punto 19 del disciplinare tecnico individua chi deve redigerlo, i tempi ed il contenuto.
L'esame del testo legislativo nel dato letterale della norma di riferimento, che va individuata nell'articolo 19 del disciplinare tecnico (allegato B) del codice privacy, porta ad escluderlo.
Infatti, viene testualmente specificato che entro il 31 marzo di ogni anno, *"il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente ..."* .
Questa norma (cui l'articolo 34 rinvia in quanto prevede che le misure minime devono essere adottate *"nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato"*) indica chiaramente che si è obbligati alla stesura del documento solo in caso di trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari.
Considerata la ratio che soprintende all'obbligo di redigere il DPS, è certamente consigliabile la sua stesura anche nel caso in cui debbano essere trattati "dati comuni" con strumenti elettronici.
Relativamente ai soggetti obbligati alla redazione del Documento, il Garante, in diverse occasioni, ha suggerito che, oltre ai titolari che trattano dati sensibili e giudiziari, anche i titolari di dati per-

sonali comuni predispongano il documento.
Con il parere del 22 marzo, di cui sopra si è fatto cenno, il Garante ha infatti precisato che il DPS deve essere redatto dai titolari di trattamento dati sensibili o giudiziari effettuato con l'aiuto di strumenti elettronici e che pertanto non sono tenuti alla redazione del documento programmatico coloro che, sebbene trattino dati, non hanno a che fare con il trattamento di dati sensibili o giudiziari.
Tuttavia, fa osservare il Garante, è "consigliabile", anche in assenza di un obbligo specifico, la predisposizione di un documento costruito secondo lo schema del DPS a supporto della predisposizione delle altre misure da mettere in atto.
Sta di fatto che il DPS dovrebbe rappresentare per il titolare (cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati) una fotografia dell'azienda o dello studio professionale sotto il profilo della privacy.
La redazione del documento, in altre parole, dovrebbe aiutare i titolari ad individuare i problemi e i rischi connessi al trattamento dei dati e ad avere una visione esauriente del problema.
Sotto l'aspetto "sanzionatorio" si può dire che, nel caso di dati sensibili o giudiziari la stesura del DPS essendo imposta da una norma inderogabile, a tutela di un diritto (tutela della privacy altrui), è obbligatoria e l'omessa tenuta può essere sanzionata ai sensi dell'articolo 169.
Nel caso invece di dati comuni la redazione del DPS ha per il titolare la preminente funzione di rispondere a precise norme di organizzazione aziendale o professionale, oltre a quella di "tranquillizzare" clienti e fornitori in merito alla tutela dei dati.
I dati necessari per la compilazione del DPS, la cui illustrazione è fatta sotto forma di tabelle, riguardano essenzialmente i trattamenti effettuati, i dati classificati tra comuni, sensibili e giudiziari, le figure aziendali destinate ai trattamenti, l'analisi dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza adottate o da adottare, incluso il controllo periodico.
Proprio l'analisi dei rischi è la parte più complessa di tutto il documento, perché questa analisi prevede che il titolare metta in conto ogni evento che potrebbe comportare una perdita o distruzione dei dati e stimare per ogni evento la possibilità che ha di verificarsi.
Giova a questo punto ricordare che già il D.P.R. 318/1999 faceva riferimento all'obbligo di predisporre ed aggiornare, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati.
Quindi, la stesura di un documento sulla sicurezza non è una novità assoluta in quanto quest'obbligo era già imposto a chiunque operasse il trattamento di dati sensibili e giudiziari mediante elaboratori elettronici accessibili in rete pubblica.
Di conseguenza, gli studi professionali che trattavano dati sensibili e giudiziari mediante computer connessi ad internet, erano già soggetti all'obbligo della stesura di un documento sulla sicurezza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/1999.
Peraltro, la norma era stata interpretata nel senso che anche un singolo computer connesso ad internet, mediante modem, dovesse essere considerato come accessibile mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.
Oggi essendo venuta meno la distinzione tra elaboratori in rete accessibili al pubblico, o no, l'obbligo è previsto per tutti gli elaboratori (sia singolo, che in rete) che trattino dati personali di natura sensibile o giudiziaria.
Oltre all'estensione dell'obbligo, c'è pure una sostanziale novità consistente nell'imposizione di un aggiorna-

mento annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Conclusivamente si può dire che il nuovo codice privacy obbliga gli studi professionali, soprattutto quelli "tenuti" (che debbano o vogliano!) alla attivazione dei requisiti minimi di sicurezza, ad una serie di interventi sia organizzativi che tecnici.

Informativa sulla privacy

Nell'ambito dell'attività svolta dai professionisti, questi si trovano a trattare i dati personali dei propri clienti o di terzi per assolvere le finalità collegate alla corretta esecuzione dell'incarico professionale ricevuto ovvero agli altri obblighi imposti dalla legge professionale o dalle normative vigenti.
I dati personali oggetto dei suddetti trattamenti devono in molti casi essere comunicati ad enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per gli specifici adempimenti imposti dalle normative vigenti.
È pur vero che in linea generale questi dati non vengono mai diffusi ai fini dell'assolvimento dei compiti affidati dalla legge o dai clienti al professionista nell'ambito dell'attività allo stesso riservata.
Per cautelarsi il titolare dello studio professionale, anche tramite il responsabile ove designato, dovrà provvedere a rilasciare apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del codice, ai propri dipendenti, collaboratori e ad ogni altro interessato (clienti, fornitori ecc.), contenente:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7;
gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
Invero, il citato articolo 13 contiene la locuzione "previamente informati oralmente o per iscritto".
Per avere la prova che l'informazione è stata fornita, è necessario quindi che i liberi professionisti provvedano a predisporre idonee informative per i dipendenti o collaboratori utilizzati all'interno degli studi professionali ed anche per i clienti.
Per quanto riguarda la privacy negli studi professionali, è stato pure osservato che caratteristica particolare è quella che vede il professionista coinvolto in doppia veste: quella (eventuale) di datore di lavoro per i propri dipendenti e di esercente la professione per il trattamento dei dati similari forniti da terzi (clienti, fornitori ecc.).
Con riferimento alla acquisizione del consenso ed alla notifica al Garante il libero professionista, a parte la necessità di adottare idonee misure organizzative e di sicurezza e di "informare" dipendenti terzi interessati (facendosi sottoscrivere e rilasciando copia dell'informativa), non è obbligato a procurarsi il consenso per eseguire i trattamenti di dati personali comuni necessari ad eseguire gli incarichi ricevuti nell'esercizio della professione riservata, né tanto meno incombe sul professionista l'onere di notificare detti trattamenti.
L'esenzione dalla notifica dei trattamenti anzidetti è facilmente rilevabile sia da quanto disposto dal Garante con Provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 che da quanto ulteriormente precisato con i chiarimenti resi in data 23 aprile 2004.
C'è pure da considerare che con l'entrata in vigore del Codice sono rimaste in vigore le autorizzazioni già rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (autorizzazione 1/2002) e

quelle in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (autorizzazione 4/2002).

Scadenze inizialmente previste

Il 1° gennaio 2004 è la data in cui è entrato in vigore il nuovo codice della privacy, con dei termini stabiliti e delle scadenze previste per l'adeguamento dei soggetti interessati (Aziende, Enti, Studi professionali ecc.) agli obblighi previsti.

In primo luogo il codice aveva stabilito la data del 31/12/2004 (un anno dall'entrata in vigore) per l'adozione delle misure minime di sicurezza, nel caso in cui venissero utilizzati strumenti elettronici per il trattamento dei dati, risultanti non idonei all'applicazione delle misure minime di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico.

Tale proroga è stata però subordinata alla giustificazione delle obiettive ragioni per le quali sarebbe stato impossibile adottare le misure minime entro la data stabilita del 30 giugno 2004.

Infatti, prevede l'articolo 180 che da un documento avente data certa, redatto entro il 31.12.2003, da conservare presso la propria struttura, doveva risultare l'inidoneità degli strumenti per il tempestivo adeguamento dei sistemi elettronici e l'applicazione delle misure minime di sicurezza.

In merito al documento di maggiore importanza previsto dal nuovo codice che è il DPS (descritto nel disciplinare tecnico all. B) la scadenza sembrava dovesse essere quella del 31 marzo, perché entro tale data per il documento è previsto l'aggiornato annuale, ma una lettura combinata del Codice della privacy e del disciplinare tecnico ha indotto un'altra interpretazione da parte del Garante in base alla quale la scadenza è stata opportunamente spostata al 30 giugno 2004 per farla coincidere con quella prevista dall'articolo 180 per l'attuazione delle misure minime di sicurezza.

Proroga scadenze

Il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2004, con decreto legge, ha prorogato di sei mesi il termine per l'adeguamento alle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza previste dal Codice della privacy.

Le ragioni della proroga sono spiegate nella relazione di accompagnamento al decreto e consistono nella particolare complessità e difficoltà dei nuovi adempimenti.

L'articolo 3 del decreto legge differisce al 31 dicembre 2004 il termine di cui all'articolo 180 comma 1 per gli adempimenti in scadenza il 30 giugno e quindi l'attuazione delle misure minime e la redazione del documento programmatico.

Il rinvio al 31 marzo 2005 del termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza per chi non possiede gli strumenti tecnici necessari per l'adeguamento delle misure minime (art. 180, 3° comma codice della privacy).

Il decreto legge in discorso non ha invece prorogato altri termini fissati dal Codice come quelli previsti dall'articolo 181 e tra questi ad esempio quello previsto dalla lettera d) relativo alle comunicazioni al Garante per le circostanze previste dall'articolo 39 del Codice.

Sanzioni

Quando le proroghe delle scadenze saranno finite ed il nuovo codice sulla privacy potrà dirsi pienamente applicabile, le sanzioni previste per chi non si adeguerà e quindi anche per il titolare di uno studio professionale che dovesse esercitare senza rispettare le nuove prescrizioni sulla privacy saranno molto pesanti.

In alcuni casi le inadempienze (più gravi) sono punite con arresto o sanzione pecuniaria, in altri con sanzioni pecuniarie che sono comunque molto onerose.

Le sanzioni che più diretta-

mente possono interessare gli studi professionali in genere, salvo attività particolari, sono quelle per l'omessa informativa dei clienti e per la mancata adozione delle misure minime e redazione del documento programmatico.
Circa il trattamento dei dati, come si è detto, i professionisti devono fornire l'informativa ai clienti, pur senza ottenere il consenso, per i dati sensibili o giudiziari ma anche per il trattamento dei dati comuni.
L'omessa o inidonea informativa all'interessato prevista dall'articolo 13 del nuovo codice privacy *"è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore"* (art. 161).
Il mancato adempimento riguardante l'adozione delle misure minime di sicurezza e la redazione del documento programmatico della sicurezza, obbligatorio per dati sensibili o giudiziari è punito *"con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro"* (art. 169).
Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto e l'eventuale uso incompatibile dei dati ottenuti dalla cessione *"è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro"* (art. 162).
Il pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica, è previsto dall'articolo 163 per la omessa o incompleta notificazione al Garante quando prevista ai sensi degli artt. 37 e 38.
Il trattamento illecito dei dati, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, se dal fatto deriva nocumento, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi (art. 167).

CENTRO STUDI GEOMETRI. ATTIVO IL SERVIZIO QUESITI/PARERI

Il Centro Studi Geometri fornisce un supporto tecnico-legale agli iscritti tramite il servizio denominato QUESITI/PARERI a cui si può accedere inviando il quesito tramite e-mail al seguente indirizzo:
quesiti_pareri@centrostudigeometri.it
Gli iscritti potranno formulare quesiti legali su qualsiasi argomento inerente la professione e ricevere, in tempi brevi, un parere scritto sul problema sollevato.
Si precisa che i quesiti dovranno essere posti in forma scritta e potranno avere ad oggetto anche una contesa purché non riguardi questioni per le quali sia in corso un giudizio o un contenzioso non definito, in cui le parti siano munite di assistenza legale. È importante ricordare che le problematiche oggetto dei quesiti dovranno essere esposte con ampiezza di particolari affinché la risposta possa essere esauriente e tempestiva. Ove nella vicenda esposta siano coinvolte persone, società o immobili per questioni di riservatezza dovranno essere utilizzate le lettere A), B), C).

RADON, UN NEMICO INVISIBILE

Marco Nardini

Quando raggiunge alte concentrazioni negli spazi chiusi questo gas è dannoso per la salute dell'individuo. È quanto mai urgente l'emanazione di una normativa nazionale da applicare all'esposizione del radon nelle abitazioni, con procedure di misurazione che diano dati validi ed affidabili. Alle Regioni l'individuazione delle zone a rischio.

Secondo un'indagine promossa dall'Istituto Superiore della Sanità la concentrazione in Italia di radon risulta addirittura doppia rispetto a quella mondiale, con il record di rischio dell'alto Lazio, della Lombardia e della Campania. Di contro la soglia di attenzione e le modalità d'intervento appaiono decisamente più basse se messe a confronto con quelle adottate da altri Paesi evoluti come il nostro.
È bene ricordare che il radon, gas naturale radioattivo, inodore ed insapore, proviene principalmente dal terreno e attraverso fessure, anche se invisibili, giunzioni e passaggi degli impianti, si propaga facilmente nell'ambiente diffondendosi nell'aria.
Negli spazi aperti viene diluito dalle correnti d'aria e raggiunge solo basse concentrazioni, ma in ambienti chiusi, come possono essere quelli in cui si lavora o si abita, accumulandosi raggiunge concentrazio-

La concentrazione in Italia di radon risulta doppia rispetto a quella mondiale, con il record di rischio dell'alto Lazio, della Lombardia e della Campania.

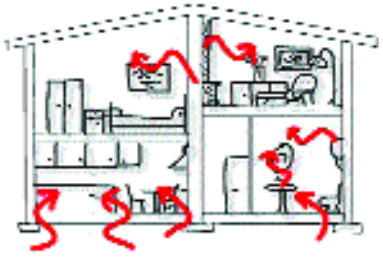

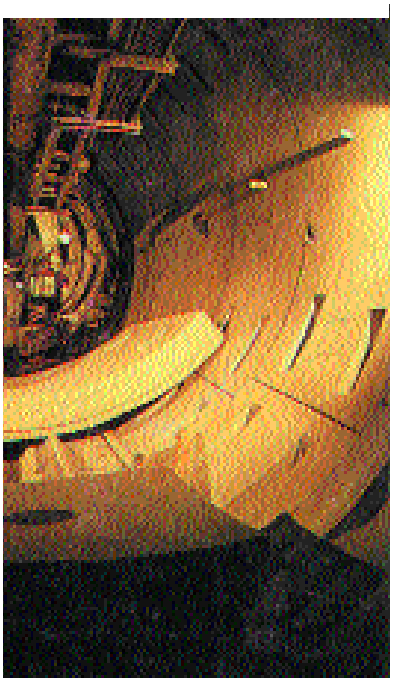

Il radon in ambienti chiusi raggiunge concentrazioni pericolose per la salute dell'individuo.

ni pericolose per la salute dell'individuo.
La causa principale della concentrazione di radon nelle abitazioni è che il gas emanato dai terreni si insinua nell'atmosfera degli ambienti chiusi attraverso i pavimenti, in seguito a flussi dovuti a pressione o concentrazione; in quasi tutti i Paesi, fatti salvi casi particolari, l'incidenza dei materiali da costruzione è di solito minore, ma può contribuire ad innalzare la concentrazione stessa.
Gli studi condotti negli ultimi anni hanno messo in evidenza che la sorgente primaria di radon è costituita dal suolo su cui è ubicato l'edificio, in quanto la geologia del territorio è determinante nella formazione del gas, nella concentrazione e nella sua migrazione verso l'atmosfera.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il gas radon dannoso alla salute in quanto risulta essere la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo da sigarette.
La grandezza presa come riferimento viene espressa in Becquerel per metro cubo, ossia il numero di disintegrazioni nucleari in ogni secondo per ogni metro cubo di aria. In pratica una concentrazione di 500 Bq/m^3 vuol dire che vengono emesse 500 radiazioni ogni secondo in ogni m^3 di aria.
La Comunità Europea ha indicato, attraverso raccomandazione 90/143/EURATOM, i livelli di riferimento di concentrazione di gas radon nelle abitazioni esistenti in 400 Bq/m^3 ed in 200 Bq/m^3 per le nuove abitazioni.
In Italia manca una normativa che stabilisca i limiti di concentrazione di radon nelle abitazioni, mentre le disposizioni per quanto riguarda le esposizioni dovute alle sorgenti naturali di radiazioni nei luoghi di lavoro fissano per il gas radon un livello di azione di 500 Bq/m^3. Per questo motivo negli edifici che si costruiranno dovranno essere adottate tutte le necessarie misure preventive, basate su adeguate norme

Il radon risulta essere la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo.

costruttive, che giustifichino l'adozione di un livello di progettazione inferiore al livello di riferimento.
Si dovranno stabilire procedure per assicurare che le misurazioni di radon presente in ambienti chiusi diano dati qualitativamente validi ed affidabili.
Oggi la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 241 del 26/05/2000 in attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Le disposizioni contenute nel decreto, come sopra accennato, non si applicano *all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applicano né ai*

In Italia manca una normativa che stabilisca i limiti di concentrazione di radon nelle abitazioni, mentre nei luoghi di lavoro dovranno essere adottate tutte le necessarie misure preventive.

radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superfici ai radionuclidi presenti nella crosta terreste non perturbata.

Il decreto invece individua la corretta applicazione delle misure di protezione in presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di altre persone, in particolari luoghi di lavoro quali: tunnel, sottovie, catacombe, grotte e comunque tutti i luoghi sotterranei.

La norma stabilisce altresì gli obblighi dell'esercente e soprattutto il monitoraggio dei livelli di azione fissati, tra i quali quello di 500 Bq/m3, superato il quale occorre intervenire per affrontare il problema, ad esempio con azioni di bonifica sull'edificio o sui sistemi di ventilazione.

Da notare che la normativa prevede i livelli di azione espressi in termini di concentrazione media annuale, in considerazione che la concentrazione del radon è molto variabile sia in termini giornalieri che stagionali.

Non a caso le misurazioni devono essere effettuate da organismi riconosciuti e gli adempimenti successivi devono essere curati da un esperto qualificato iscritto negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del D. Lgs. 17/03/95 n. 230.

L'ultima disposizione contenuta nel decreto è che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) le Regioni dovranno individuare quali zone geografiche presentano caratteristiche tali da richiedere l'applicazione della legge anche per gli ambienti in superficie.

È quanto mai opportuno l'intervento della Regione Lazio per la soluzione di un problema che riguarda la salute dell'individuo.

Alla luce dell'alto livello di concentrazione di radon nella nostra Regione, emerso dalla citata indagine dell'Istituto Superiore della Sanità, è quanto mai opportuno l'intervento della Regione Lazio per la soluzione di un problema che riguarda la salute dell'individuo.

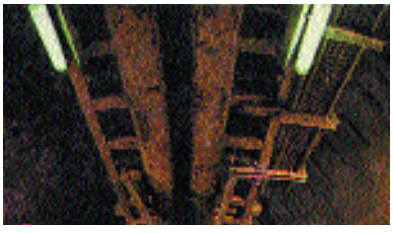

IL GIUDICE TRIBUTARIO BOCCIA L'UFFICIO DEL TERRITORIO

Categorie speciali: obbligatoria adeguata motivazione nella rettifica del classamento proposto dalla parte.

L'importante pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma prende le mosse da un provvedimento adottato dall'Ufficio del Territorio di Roma, con il quale veniva rettificata la rendita di un immobile di categoria D/8 proposta dalla Società ricorrente con procedura Docfa senza fornire alcuna informazione circa i diversi elementi estimativi considerati nella nuova valutazione.
È noto infatti che, nella determinazione della rendita delle categorie speciali, occorre procedere ad una vera e propria stima del valore dell'immobile riferito ad un periodo economico stabilito, nella vigente normativa, al 1988/1989.

Nella determinazione della rendita delle categorie speciali, occorre procedere ad una vera e propria stima del valore dell'immobile.

Nell'operare la rettifica l'Ufficio deve consentire al contribuente una precisa e circostanziata difesa in sede contenziosa.

In effetti, nella stessa procedura Docfa vengono richiesti, sia pure in una forma eccessivamente sintetica, una descrizione della porzione dell'immobile, la determinazione della sua consistenza in termini di superficie o di volume, il valore unitario riferito al periodo economico imposto ed il saggio di fruttuosità.
Nell'operare la rettifica l'Ufficio evidentemente agisce almeno su uno di quei parametri e deve darne ragione per consentire al contribuente una precisa e circostanziata difesa in sede contenziosa.
Le ragioni della produttività dell'Ufficio portavano invece, troppo spesso, a rettifiche del tutto empiriche, basate su

Troppo spesso le rettifiche sono del tutto empiriche, e hanno condotto a risultati sperequati tra immobili simili.

semplici applicazioni di percentuali tonde di incremento alla rendita proposta dal contribuente che, spesso, hanno condotto a risultati sperequati tra immobili simili per ubicazione e caratteristiche proprie, comprendendo tra queste anche le particolarità economiche delle diverse attività che rientrano nell'ambito delle categorie speciali.
Con il ricorso esaminato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma si è voluto porre sotto la lente d'ingrandimento del diritto fiscale questa procedura arrogante e superficiale più che sommaria che si pone in stridente contrasto con le prescrizioni del D.M. 701/94.
Nel procedimento è stato poi sollevato un ulteriore motivo pregiudiziale scaturito dalla circostanza che la costituzione in giudizio dell'Ufficio era assolutamente priva di controdeduzioni di merito per l'asserita *"momentanea indisponibilità della documentazione"* e quindi, a parere della società ricorrente, priva di efficacia considerato che, solo successivamente a termini ampiamente scaduti, l'Ufficio replicava argomentando sui motivi del ricorso.

Si è voluto porre sotto la lente d'ingrandimento del diritto fiscale questa procedura arrogante e superficiale, in stridente contrasto con le prescrizioni del D.M. 701/94.

Su questo motivo, assolutamente assorbente ogni valutazione nel merito, la Commissione Tributaria Provinciale si è pronunciata, sorprendentemente in maniera negativa, con una formula talmente superficiale (*"…nel vigente contesto normativo non è dato individuare alcun consistente elemento, sia esso testuale o anche soltanto interpretativo, capace di conferire alla doglianza un supporto motivazionale dotato del necessario adeguato grado di pertinenza…"*) da far pensare di essere stata ispirata solamente dalla volontà di evitare di infliggere all'Ufficio convenuto l'accollo delle spese di giudizio.
Nel merito comunque la Commissione tributaria si è riscattata, rilevando in maniera puntuale ed esaustiva tutti i vizi del procedimento adottato dall'Ufficio del Territorio e quindi a chi scrive ben poco resterebbe da dire, dopo aver riportato letteralmente il motivo di accoglimento del ricorso:
"… deve, infatti, rilevarsi che, a fronte della denuncia di variazione dalla società prodotta in data ../../2000, l'ufficio procedente ha notificato la rettifica del classamento solo in data ../../2001 (vale a dire ad oltre un anno di distanza), peraltro

Nel merito la Commissione tributaria ha rilevato tutti i vizi del procedimento adottato dall'Ufficio del Territorio.

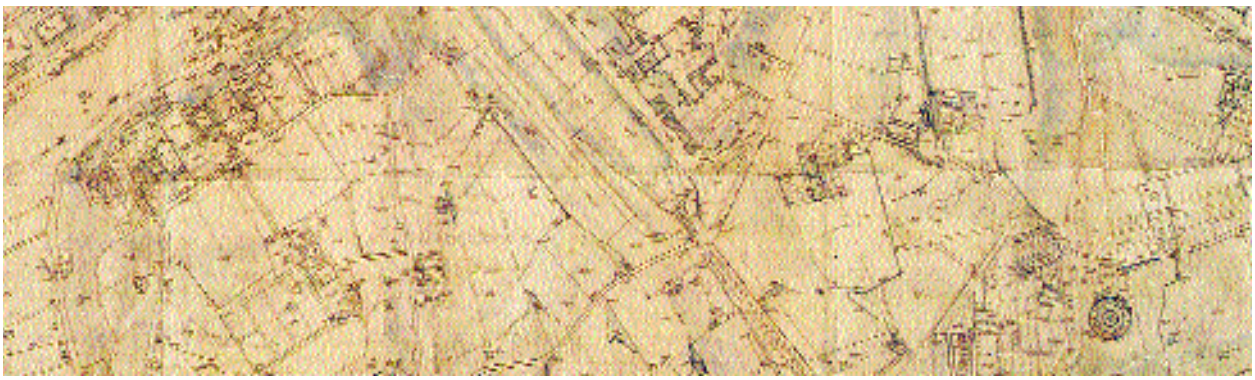

omettendo, in tale sede, di fornire le prescritte indicazioni in ordine ai diversi elementi presi a base della adottata determinazione rettificativa e senza, comunque, offrire opportuni ragguagli circa i differenziati parametri di valutazione utilizzati e circa il corretto ricorso alle dovute modalità di verifica delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'immobile (sopralluogo diretto).

Le pur più diffuse informazioni fornite in sede di costituzione di giudizio, d'altronde, non hanno adeguatamente colmato le predette lacune, quanto meno in riferimento ai profili di più pregnante rilievo interessanti la presente sede contenziosa.

Conseguentemente deve ritenersi che l'insieme delle carenze in precedenza descritte sorregge e giustifica sufficientemente la dedotta censura di carenza di motivazione sotto i diversi profili (di incompletezza, tardività, incongruità ed inesattezza) direttamente od indirettamente riconducibili alla denunciata violazione delle differenziate prescrizioni contenute nel D.M. n° 701 del 1994 …".

G.d.G.

GEOPUNTO • LA RIVISTA DEI GEOMETRI.
COLLABORA ANCHE TU!

Nella presentazione del numero zero di GEOPUNTO il Presidente del Collegio teneva a precisare che *"…il giornale è per i geometri**, ma soprattutto è dei geometri** e dovrà contribuire con l'aiuto e la collaborazione di tutti a diffondere la conoscenza della nostra figura professionale …".*

Convinti dell'importanza dell'apporto delle esperienze professionali dei colleghi per rendere la rivista un mezzo sempre più utile all'interno della categoria e sempre più efficace all'esterno come proiezione d'immagine, si invitano i geometri di Roma e della Provincia a collaborare raccontando le loro esperienze o esprimendo le loro opinioni sul multiforme panorama professionale.

Non è evidentemente necessario che le idee espresse dagli articolisti coincidano con quelle della Redazione e gli articoli firmati esprimono l'opinione dell'autore e non impegnano in alcun modo l'editore e la redazione del periodico.

I testi dovranno essere inviati a:

Redazione di GEOPUNTO – Piazzale Val Fiorita, 4/f – 00144 Roma

su supporto informatico accompagnato da una copia cartacea, possibilmente corredati di immagini riferite all'argomento trattato.

La loro lunghezza non dovrà superare le 5/6.000 battute spazi inclusi.

I manoscritti e il materiale iconografico non verranno restituiti.

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 2 AGOSTO 2004

ALBO PROFESSIONALE

NUOVE ISCRIZIONI:

BOVIENZO ROBERTO
sup. esame stato sess. 2003
FONTE NUOVA
Via Montecelio 21 – tel. 06/9056483

COSIMELLI PAOLO
sup. esame stato sess. 2000 – ROMA
Via C. Cecchelli 5 – tel. 347/7553395

GALLI EMILIANO
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Gino Capponi 71 – tel. 06/78344096

MINGOLI MASSIMILIANO
sup. esame stato sess. 2002 – CIAMPINO
Via Firenze 7/A – tel. 06/7963955

VARZI FABRIZIO
sup. esame stato sess. 2002 –
MONTEROTONDO
Via Pescara 2 – tel. 06/9066231

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI:

CARNEVALE CRISTIANO
n° 8939 – POMEZIA

FERRARI ALBERTO
n° 5233 – ROMA

CANCELLAZIONE PER DECESSO:

DE CARO CARMELO
n° 3765 – LADISPOLI

GARGIULO FEDERICO
n° 2311 – FIUMICINO

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO:

BELLUCCI GIOVANNI
n° 4844 – al Collegio dell'Aquila

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 6 SETTEMBRE 2004

ALBO PROFESSIONALE

NUOVE ISCRIZIONI:

BAIANI FABIO
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Castelforte 48 – tel. 06/2186055

BASSU DAVIDE
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via G. Fiorelli 79 – tel. 06/5651138

CORSI MARCO
sup. esame stato sess. 2000 – MARINO
Via V. Bellini 3 – tel. 06/9384379

EUSEPI RICCARDO
sup. esame stato sess. 2000 – ROMA
Via Castelbianco 8 – tel. 06/3070474

MAINENTI EMILIO
sup. esame stato sess. 1995 – ROMA
Via G. Fondulo 62 – tel. 06/2751664

OTTAVIANI DOMENICO CLAUDIO
sup. esame stato sess. 2000 – MARINO
L.go G. Oberdan 1 – tel. 06/9386369

ISCRIZIONI DIPENDENTE AL 50% (trasformazioni iscritti dipendenti part-time):

BERTONI GIAMPAOLO
iscritto al n° 8436 – ROMA
Via A. Zanetta 11 – tel. 06/51963821

PELLEGRINI ALVARO
iscritto al n° 7372 – ROMA
Via Casimiro Teja 24 – tel. 06/41733367

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI:

POMPEI MASSIMILIANO
n° 8362 – ROMA

ROSCIOLI GIAN CARLO
n° 2228 – ROMA

SCATTOLIN NAZZARENO
n° 7035 – ROMA

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO:

CANZANELLA ROBERTO
n° 8079 – al Collegio di Viterbo

AVVIO TRASFERIMENTO D'UFFICIO:

COCCIONI SANDRO
n° 6619 – al Collegio di Bologna

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 SETTEMBRE 2004

ALBO PROFESSIONALE

NUOVA ISCRIZIONE:

CASTELLI MANLIO
precedentemente iscritto al n° 3872
ARDEA
Via Tevere 66 – tel. 06/91010129

CANCELLAZIONI PER DECESSO:

ANGIOLARI LIVIO
n° 3728 – CARBOGNANO

PACE LUIGI
n° 6224 – ROMA

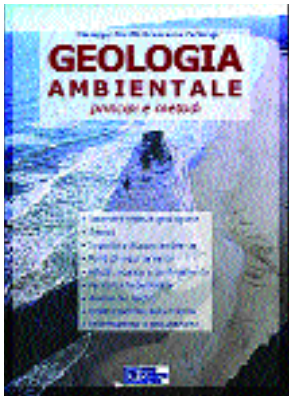

Giuseppe Gisotti, Francesco Zarlenga
GEOLOGIA AMBIENTALE. PRINCIPI E METODI
Dario Flaccovio Editore, Palermo
press@darioflaccovio.it
www.darioflaccovio.it

Il volume si contraddistingue per la capacità di unire all'elevato rigore scientifico della trattazione teorica, la giusta maniera di affrontare in modo pratico le diverse problematiche, con esempi concreti di applicazione delle metodologie di volta in volta proposte. La trattazione viene affrontata in sei differenti capitoli, per consentire un'analisi equilibrata e sistematica delle singole problematiche: 1) Introduzione. Approccio ai concetti di base di sviluppo sostenibile e geologia ambientale; 2) Risorse geologiche. Situazione delle risorse idriche, energetiche, minerarie, del paesaggio geologico (geositi) e dello spazio sotterraneo; 3) Impatto dello sviluppo. Individuazione dell'uomo come agente geologico e degli effetti delle attività estrattive e di inquinamento; 4) Rifiuti. Confinamento dei rifiuti urbani, industriali e radioattivi. La desertificazione e la dinamica fluviale. 5) Pericolosità geologica. Valutazione dei rischi geologici: terremoti, attività vulcaniche, rischi idrogeologici. 6) Formazione ed educazione. Il ruolo delle scienze della terra nella pianificazione territoriale e nello sviluppo sostenibile.

Massimo Mariani
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE CON L'ACCIAIO
DEI tipografia del genio civile, 2004
Euro 49,00

Il Manuale raccoglie una approfondita e ampia casistica di soluzioni tecniche per il consolidamento ed il rinforzo delle strutture dissestate utilizzando materiali antichi, quanto fondamentali, come il legno e il ferro. L'analisi e la descrizione delle attuali tecniche di intervento è supportata, oltre che dalla varietà dei casi proposti, da indirizzi di modellazione e di calcolo. Il risultato finale si traduce in uno strumento operativo e, allo stesso tempo, conoscitivo utile al progettista per individuare la soluzione più idonea in rapporto al valore dell'opera e nel rispetto della struttura di legno da consolidare.
Il volume è articolato in due parti: la prima di carattere introduttivo si sofferma sulle tecniche di costruzione e di lavorazione del legno e dei metalli dall'antichità ai nostri giorni, la seconda affronta le Tecniche di consolidamento delle strutture dissestate (risanamento degli appoggi delle travi - intervento locale su travi soggette a trazione, a flessione e taglio - risanamento di capriate con funi o barre di acciaio - travi rinforzate con funi di acciaio presollecitate - rinforzo di volte in camera canna - connettori di acciaio per il rinforzo dei solai - puntellatura sospesa per il sostegno e per il sollevamento delle strutture da consolidare – appoggi).
Completano il volume una bibliografia, le referenze iconografiche e un CD Rom che raccoglie e organizza un'ampia casistica di particolari costruttivi e soluzioni tecnologiche da consultare ed utilizzare come supporto alla progettazione Per l'utilizzo del CD Rom è necessario possedere uno dei seguenti sistemi operativi: Windows 9x/Windows ME/ Windows NT/Windows 2000/Windows XP Oltre al pacchetto Office 97/Office2000/Office XP.

Leonardo Miconi
QUALIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E BANDI DI GARA
Master Edizioni, Roma

Il tema della qualificazione, cioè del nuovo sistema di verifica della idoneità delle imprese a partecipare alle gare d'appalto dei lavori pubblici è stato ampiamente trattato da molti commentatori sotto il profilo dei procedimenti previsti e dalle regole dettate specialmente dal regolamento del 2000.
Il sottotitolo "elaborazioni e commenti sulle regole dettate dalla legge quadro e dal regolamento sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" definisce il contenuto del volume che sembra rientrare nel filone citato, ma la prefazione del Presidente dell'Autorità dei Lavori Pubblici, Francesco Garri, coglie la prospettiva in cui si muove lo studio ritenendola "... diversa e di rilevante interesse in quanto collega, anzitutto, la qualificazione alla rilevante fase della progettazione. le osservazioni svolte di fanno allora pregnanti per la ricaduta corretta che esse hanno e per le novità dell'esame così condotto, Correlati, ma illustrati con autonome prospettazioni che rivestono non minor interesse sono i rapporti tra qualificazione e bandi di gara...".

Antonio Cirafisi, Salvatore Lombardo
LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA NUOVA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Dario Flaccovio Editore
Terza edizione 2004, pp. 830, Euro 55,00

A quasi due anni dalla pubblicazione della prima edizione di questo testo, al complesso normativo che

disciplina la materia dei lavori pubblici sono state apportate sostanziali modifiche che, insieme alle novità proprie del settore dell'ingegneria, hanno indotto gli autori a rivedere alcune parti dell'opera. In ultimo, la legge 2 agosto 2002, n. 166, ha modificato quasi tutti gli articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungendovi altresì l'art. 38-bis.
Le novità più rilevanti che hanno interessato l'ambito dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplinato dalla citata legge n. 109/1994, si ritrovano nei suoi seguenti articoli:
• art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
• art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
• art. 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
• art. 30 - Garanzie e coperture assicurative
• art. 31-bis - Norme acceleratorie in materia di contenzioso
Altre modifiche hanno interessato la materia relativa ai collaudi.
Oltre a tenere conto dell'evoluzione della disciplina così come detto in precedenza, particolare attenzione è stata rivolta ai recenti atti di interpretazione e indirizzo emanati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e da altri Organi.
Durante la revisione degli argomenti, si è avvertita la necessità di riorganizzare i vari capitoli in modo diverso e più flessibile, per consentire una consultazione più razionale e accelerare le operazioni di ricerca di argomenti specifici; nella successione dei vari capitoli si è mantenuta la precedente impostazione che li vuole ancorati al naturale procedere delle fasi di esecuzione dell'opera, ma gli stessi sono riuniti in parti, secondo criteri legati alla loro omogeneità.
Anche il CD che accompagna questa opera è stato adeguato nei contenuti, sia introducendo le nuove norme, che integrandolo con i file necessari ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio, facilitando così le operazioni di installazione del necessario software. Infine per quanto attiene agli aspetti più pratici, l'ampia modulistica è organizzata secondo un indice ipertestuale – che riflette sostanzialmente l'organizzazione del testo – e può essere adattata alle specifiche esigenze mediante un comune elaboratore di testi.

V. Nunziata
TEORIA E PRATICA DELLE STRUTTURE IN C.A. – 2
Solai - Scale - Travi Pilastri - Fondazioni
Dario Flaccovio editore, Palermo 2004, pp. 344, Euro 33,00

Questa pubblicazione rappresenta la naturale continuazione di Teoria e pratica delle strutture in cemento armato - 1. La tecnica e la statica, e fa riferimento ad alcuni elementi tipici degli edifici in c.a.. Il metodo proposto è quello agli stati limite, in osservanza della norma europea Eurocodice 2 (EC2) nonché dell'Ordinanza 3274.
Il volume analizza:
• solai: a soletta piena; prefabbricati; gettati in opera; con travetti in c.a.; con blocchi di alleggerimento (pignatte) gettati in opera; elementi secondari quali: fori, ribassamenti, sbalzo laterale, sbalzo d'angolo
• scale: alcune tipologie ed elementi tecnologici (particolare attenzione su: scale con travi a ginocchio e gradini a sbalzo; scale a soletta rampante)
• travi: analisi tecnologica e statica di travi a spessore e travi emergenti
• pilastri: analisi tecnologica e statica; introduzione dell'instabilità
• fondazioni: aspetto geotecnico-meccanico dei terreni; aspetto tecnico-statico; mezzi di indagine; principali fondazioni dirette.
In linea con il primo volume della collana, al fine di risolvere i problemi pratici e di puntualizzare e di ampliare i concetti teorici esposti sono stati inseriti nella trattazione numerosi esercizi attinenti anche alla pratica di cantiere, utile riferimento per la progettazione "a regola d'arte" di alcuni elementi strutturali in cemento armato.

IL NUOVO CNG

Il geom. Piero Panunzi è stato riconfermato alla Presidenza del Consiglio Nazionale Geometri.
Il Consiglio, insediatosi il 6 ottobre scorso, per il triennio 2004/2007 è così composto:

Presidente:
geom. Piero Panunzi
(Collegio di Roma)

Vice Presidente:
geom.Guido Moschella
(Collegio di Salerno)

Consigliere Segretario:
geom. Fiorenzo Guaralda
(Collegio di Varese)

Consigliere Amministrativo:
geom. Bruno Curletto
(Collegio di Asti)

Consiglieri:
geom. Antonio Benvenuti
(Collegio di Pisa)
geom. Adriano Biraghi
(Collegio di Milano)
geom. Giovanni Cavaliere
(Collegio di Taranto)
geom. Bruno Razza
(Collegio di Gorizia)
geom. Enrico Rispoli
(Collegio di Chieti)
geom. Ruben Sagredin
(Collegio di Rovigo)
geom. Maurizio Savoncelli
(Collegio di La Spezia)

BIENNALE DI VENEZIA "METAMORPH"

La nona edizione della Mostra Internazionale di Architettura (2004) della Biennale di Venezia "Metamorph" è palesemente dedicata al tema delle metamorfosi e vuole esprimere le trasformazioni culturali, tecnologiche e critiche che per parecchie decadi nel passato sono state così profonde da segnare un importante passaggio nell'evoluzione dell'architettura dall'identità postbellica al suo potenziale presente e futuro.
La Mostra è in svolgimento a Venezia, Giardini di Castello - Arsenale (Corderie-Artiglierie) fino al 7 novembre 2004.

Notizie della mostra nel sito:
http://www.labiennale.org/

SICUREZZA 2004

La mostra internazionale dedicata alla sicurezza e all'automazione degli edifici, si svolgerà dal 17 al 20 novembre nei padiglioni del Portello di Fiera Milano.
Oltre ai consolidati settori della security, dell'antincendio e delle difese fisiche, nell'ambito della rassegna avranno un ruolo significativo comparti quali la homevolution-domotica, la building automation, i servizi di vigilanza, la sicurezza dei dati, i servizi di intelligence, il facility management. Particolare attenzione sarà dedicata all'energia sicura.
Un'altra novità di SICUREZZA 2004 sarà l'area Dimostra in Mostra. Questo spazio verrà dedicato, ad esempio, a prove di resistenza di porte, vetri blindati e casseforti.
L'attività convegnistica sarà caratterizzata da diversi eventi tra i quali il Forum sulla sicurezza denominato Innovazione per un mondo più sicuro, che inaugurerà la mostra.
La giornata di venerdì 19 novembre, chiamata Progettist*in*fiera, sarà particolarmente dedicata ai professionisti.
La dodicesima edizione di SICUREZZA si svolgerà in contemporanea con LIFT, la rassegna specializzata nella movimentazione e nella componentistica per ascensori.

Ulteriori informazioni:
www.fieramilanotech.it

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Con la Circolare n. 103 del 6.7.2004 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle prescrizioni della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 che riguardano la posizione contributiva dei lavoratori autonomi occasionali.
L'innovazione più significativa è che questi lavoratori, a partire dal 1 gennaio 2004, devono essere iscritti alla Gestione separata se il loro reddito (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) supera la soglia dei 3.000 euro.
Mentre entro il tetto dei 3.000 euro tutto resta come prima, se tale cifra viene superata scatta l'obbligo dell'iscrizione (legge 335/1995) e, solo alla parte di reddito eccedente, vengono applicate le medesime aliquote previste nel 2004 per i collaboratori coordinati e continuativi: 10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta; 15% per i titolari di pensione diretta; 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.
Rispetto ai collaboratori coordinati e continuativi esiste una differenza sostanziale: in base a quanto specificato dalla Circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 (in riferimento all'articolo 2222 del Codice Civile) la natura "occasionale" qualifica la particolare tipologia di lavoratore che svolge le mansioni per cui è stato contattato, in totale autonomia e senza alcun coordinamento con il committente.
Resta al lavoratore autonomo occasionale l'obbligo di informare i committenti dell'eventuale superamento del limite di 5.000 euro, sia che esso avvenga in concomitanza con l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, sia che si verifichi mentre sono già in corso uno o più rapporti di lavoro. Da parte sua il committente ha il diritto di conoscere la situazione contributiva del lavoratore.

PRIMO CONGRESSO AR.TEC.

L'AR.TEC., l'Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia, sta organizzando il Primo Congresso Annuale dal titolo: "Intersezioni e mutazioni nei rapporti tra architettura e tecnica", che si svolgerà a Roma dal 2 al 4 dicembre 2004.
Il congresso intende offrire agli operatori del settore un'occasione di riflessione ampia e articolata sulle modalità con le quali si esprime il rapporto tra architettura

e tecnica e sulle relative implicazioni culturali ed operative; una riflessione fondata su ricerche, esperienze dirette sul campo, risultati di sperimentazioni progettuali e costruttive, da esprimere in termini critici generali

La tematica della "intersezione" si riferisce ai complessi rapporti che legano tra loro le ricerche che si occupano di tecnologia in termini progettuali e costruttivi nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura, nonché ai collegamenti di tali ricerche con aree culturali e operative confinanti (le strutture, l'energetica e gli impianti, la tecnologia dei materiali, la composizione architettonica, ecc.), aprendosi alle interazioni con il mondo della produzione industriale, dell'imprenditoria edile, delle professioni.
I saperi tipici delle varie aree sono da intendere sia in senso strettamente scientifico (la ricerca) che operativo (la formazione, l'esercizio della professione). Si tratta quindi di indagare l'insieme dei collegamenti che interconnettono i vari campi disciplinari e, nello stesso tempo, le aree di sovrapposizione tra contenuti specifici, così come si sono venuti storicamente determinando, avendo come termine di confronto la realtà attuale della ricerca interna ed esterna all'università, l'attività di formazione degli operatori comunque impegnati nel processo edilizio, così come l'attività professionale effettivamente esercitata.

AMIANTO: NUOVO REGOLAMENTO

Con il Decreto n. 248/2004, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 5 ottobre 2004, il Ministero Ambiente ha fissato nuove regole per il recupero di prodotti contenenti amianto. Gli Allegati al decreto contengono i disciplinari tecnici che prescrivono le procedure da adottare per il trasporto dei rifiuti contenenti amianto e dettano le regole per il loro trattamento e trasferimento in discarica. I disciplinari individuano due tipologie di intervento: trattamenti che, riducendo il rilascio di fibre senza modificare la struttura dell'amianto o modificandola in modo parziale, comportano il trasferimento in discarica dei rifiuti e trattamenti che invece consentono di riutilizzare come materia prima gli RCA, grazie a una modifica completa della struttura cristallochimica dell'amianto.

CORSO ISES ITALIA

Si terrà a Roma, dal 22 al 24 novembre 2004, il Corso di formazione su "Finanziamenti e contributi per le energie rinnovabili". Il corso, rivolto a dirigenti o tecnici di amministrazioni pubbliche, energy manager, imprenditori, progettisti, consulenti energetici, vuole offrire una panoramica completa sulle diverse opportunità di finanziamento con lezioni monografiche sui seguenti temi:
- contributi della Comunità Europea (analisi dei programmi in corso e di quelli previsti in breve)
- contributi nazionali (in particolare: l'esame dei recenti DL sull'efficienza energetica che modificano quello del 24/04/2001, gas ed energia elettrica, e quello derivante dal recepimento della Direttiva europea 77/2001)
- finanziamenti locali (erogati dalle Regioni, dalle Provincia e dai Comuni)
- strumenti di finanziamento (ad esempio Banca Verde o Banca Etica).

Informazioni:
ISES ITALIA
Tel 06.77073610-11
Fax 06.77073612
formazione@isesitalia.it
www.isesitalia.it

RUN - RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE

RUN, quinta Rassegna urbanistica nazionale è in programma a Venezia dal 10 al 20 novembre 2004. L'iniziativa è promossa l'INU, Istituto nazionale di urbanistica. Si tratta di una grande esposizione degli Enti che a diverso titolo operano sul territorio. Intorno a questa l'Inu organizza numerose occasioni di dibattito culturale, anche in collaborazione con gli Enti stessi.

Informazioni:
www.inu.it

ECOMONDO

L'ottava edizione della Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile si terrà a Rimini dal 3 al 6 novembre 2004, vetrina di tecnologie, strumentazioni scientifiche, progetti dimostrativi e realtà industriali affermate e nuove.
La manifestazione ha l'obiettivo di governare la complessità ambientale per rendere i processi e le attività sostenibili, attraverso norme, tecnologie, procedure di controllo semplici ma efficaci, valorizzare le risorse naturali, il riciclo dei rifiuti e il recupero di materiali ed energia.
Queste le linee di sviluppo dell'edizione 2004:
- Ampia esposizione di prodotti finiti da recupero di uso comune (RI-PRODOTTI);
- Mobilità sostenibile: Carburanti e veicoli ecologici, Tecnologie dell'informazione, Strumenti per la pianificazione della mobilità, Politiche e strumenti innovativi sulla mobilità;
- Rischi e Sicurezza intesa sia come prevenzione e gestione dei Grandi Rischi naturali e industriali, sia come qualità degli ambienti interni;
- Istituzioni In mostra: i progetti, le politiche, i piani di intervento di comuni, province, regioni ed enti.

Informazioni:
http://www.ecomondo.com/